



**COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



STATUTO

Capo I - Norme generali

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

1. Il Comprensorio Alpino di Caccia CA3 Media Valle Camonica è individuato dal piano faunistico venatorio provinciale ai sensi della L.R. 16/08/1993 n. 26 e successive modifiche ed è istituito dalla provincia sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata secondo gli scopi previsti in particolare dal presente Statuto.

La superficie ed il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione.

Nei successivi articoli, per brevità, il Comprensorio Alpino di Caccia CA3 è denominato CA3.

2. Il CA3 è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.
5. Ha sede in Breno (BS), Piazza Alpini n. 5.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI

1. Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento ed incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della provincia, il CA3 esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 3 - TERRITORIO DI COMPETENZA

1. Alla data di approvazione del presente statuto il territorio sottoposto alla gestione dell'associazione ha una superficie totale di ha. 37955 ricadente in agro dei comuni di:

Breno, Niardo, Losine, Braone, Cerveno, Ceto, Ono S. Pietro, Capo di Ponte, Cimbergo, Paspardo, Sellero, Cedegolo, Saviore Dell'Adamello, Berzo Demo, Cevo e Paisco Loveno.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IL 29 AGO 2019 AL N. 587
SERIE 3 2019 PRIVATI

Il Esperto
Susanna M. [Firma]

*) Firma su delega del Direttore Provinciale Generoso Biondi





**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**

Capo II - Organi dell'Associazione

ART. 4 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi del Comprensorio Alpino di Caccia:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
- d) il revisore legale.

ART. 5 - IL PRESIDENTE-ELEZIONE, FUNZIONI E COMPITI

1. Il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia è eletto con voto palese dai componenti del Comitato di Gestione tra i suoi membri, ai sensi dell'art. 30 comma 9 della L.R. 26/93. Tra i candidati viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità nelle votazioni il voto del presidente vale doppio.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comprensorio Alpino e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il comitato di gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
 - c) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
 - d) firma gli atti e la corrispondenza;
 - e) può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato di gestione, sulle materie di competenza del Comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per l'eventuale ratifica salvaguardando in qualsiasi caso le azioni già intraprese;
 - f) nomina uno o più Vice-presidenti, di cui uno Vicario, scegliendolo fra i membri del Comitato di gestione;
 - g) può delegare a membri del Comitato di gestione funzioni di propria competenza;
 - h) può proporre al Presidente della Regione la sostituzione di uno o più membri del Comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art.18.



**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



ART. 6 - ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice-presidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice-presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice-presidente Vicario del Comitato di gestione deve riunire entro dieci giorni il Comitato di Gestione per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo e fino a nuova elezione, il Vice-presidente, o in sua assenza il Vice-presidente Vicario, svolge le funzioni del Presidente, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato di gestione.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia CA3, nominato ai sensi dell'art. 30 comma 7 della L.R. 26/1993 così come modificato dalla Legge Regionale 26 maggio 2017, n.15, art. 3 comma 8, è composto dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
 - a) un rappresentante della Regione;
 - b) un rappresentante della Comunità Montana territorialmente interessata;
 - c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del Comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
 - d) due rappresentanti dell'organizzazioni professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del Comprensorio Alpino;
 - e) due rappresentanti dall'associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del Comprensorio Alpino;
 - f) un rappresentante delle associazioni cinofile.
2. Per la nomina dei cinque rappresentanti delle associazioni venatorie di cui all'art. 7, punto 1 lettera c) del presente Statuto, si procede in base alle modalità indicate dagli organi di Regione Lombardia secondo i seguenti criteri:
 - a) Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti nel Comprensorio Alpino, possono presentare attraverso le proprie organizzazioni provinciali, anche congiuntamente fra di loro se complessivamente in possesso



**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



dei suddetti requisiti, una o più candidature di cacciatori iscritti e residenti nel Compensorio Alpino.

La Regione riceve le nomine di cui al comma 7, art. 30 Legge Regionale n. 26/1993, e le trasmette ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.

Il Comitato di Gestione dura in carica cinque anni, art. 30 L.R. n. 26/1993 comma 8. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti e degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Il comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli enti e organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive.

ART. 8 - FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale ed in particolare quelli di cui all'art.31 L.R. 26/93.
2. Spetta al Comitato:
 - a) approvare i regolamenti tecnici per l'attuazione del presente statuto;
 - b) fissare l'ammontare della quota annuale di ammissione al C.A. nei termini e secondo le procedure di legge;
 - c) fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Comitato di gestione e dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli organi, nonché deliberare il compenso di competenza del Revisore Legale;
 - d) promuovere azioni ed irrogare eventuali sanzioni disciplinari a carico dei soci quando questi pongano in essere comportamenti scorretti nei confronti degli Organi statutari o degli altri soci;
 - e) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle cronologicamente ed esaminare i requisiti richiesti;
 - f) accertare il numero dei cacciatori ammissibili, sulla base delle disposizioni emanate dagli organi regionali e provinciali;
 - g) redigere ed approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - h) redigere il rendiconto tecnico-finanziario ed approvare la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - i) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati accertati dalla Provincia/Regione;





**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**

- j) collabora agli accertamenti della Provincia/Regione per l'erogazione degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
- k) designare un proprio rappresentante nella Consulta faunistico venatoria provinciale;
- l) determinare, d'intesa con la Provincia/Regione, le modalità per l'eventuale riconoscimento ai cacciatori iscritti della facoltà di utilizzare giornate di prelievo venatorio sotto forma di ospitalità reciproca;
- m) redigere i piani poliennali di intervento;
- n) mettere in atto iniziative atte a promuovere e valorizzare attività culturali venatorie sul territorio;
- o) svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione dell'Associazione.
- p) promuove azioni disciplinari sospensive, con delibera, a carico dei soci e non quando questi pongono in essere prelievi di selvaggina al di fuori dei periodi previsti dal calendario venatorio.

Il Comitato di Gestione provvede all'invio alla Regione delle delibere dei bilanci, piani poliennali, piani di immissione e prelievo (Relazione Tecnico Faunistico) entro 30 gg dall'approvazione.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione deve essere convocato dal Presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno.
2. Deve altresì essere convocato con l'indicazione degli argomenti da trattare, quando lo richieda per iscritto:
 - almeno un terzo dei suoi componenti
 - su richiesta del revisore legale

La convocazione del Comitato di Gestione avviene con avviso scritto inviato tramite lettera e/o raccomandata, mail, messaggio, portato a conoscenza, con preavviso di almeno otto giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza, oppure in via d'urgenza tramite telegramma con preavviso di almeno due giorni.

ART. 10 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Le adunanze del Comitato sono indette in un'unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.



**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



3. Il Comitato nomina al proprio interno un Segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del Comitato, nonché ogni altro compito individuato dal Comitato stesso.

*ART. 11 – FUNZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA E NORME RELATIVE AI
CACCIATORI ISCRITTI*

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno del Compensorio in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ha diritto ad essere socio chi effettua regolare pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dalla legge. Decorso tale termine si applica la normativa vigente. E' ammessa la rinuncia, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con il conseguente rimborso della quota associativa versata al Compensorio detratte le spese di cancelleria in rapporto a quanto versato.
3. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, si applica la normativa Regionale vigente.
Coloro che non effettueranno il pagamento della quota associativa entro i termini di legge per giustificato motivo (malattia, rinnovo licenza, inoltre richiesta di ammissione presso altri compensori) non incorreranno nelle sanzioni stabilite.

Per i soci cacciatori che abbattano capi di selvaggina a caccia chiusa o a piano di abbattimento concluso, verrà richiesta all'ufficio competente, la sospensione del tesserino regionale per una o più giornate o stagioni in base alla gravità dell'infrazione.

4. Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - b) avanzare proposte e suggerire iniziative al Comitato di gestione;
 - c) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di gestione;
 - d) approvare il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - e) approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
5. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il Presidente della Regione accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, lo stesso può sciogliere il Comitato di Gestione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal Presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.



**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



2. Deve essere altresì convocata dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione spedita al Comitato di gestione ed al revisore legale mediante lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del revisore legale.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il Presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal revisore legale.
4. La convocazione è fatta ai soci con avviso scritto almeno venticinque giorni prima dell'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al Comitato di gestione e al Revisore legale indicando la sede, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, purché ne dia comunicazione ai componenti del Comitato di Gestione almeno ventiquattro ore prima dell'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità del delegante. Ogni socio non può rappresentare più di un iscritto. Non sono altresì ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio possa trasferire la propria delega ad un altro socio.
7. Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.
8. Il Comitato di gestione, quando lo ritiene necessario per acquisire pareri sulla gestione del Compensorio, può convocare i Presidenti delle sezioni comunali in funzione di organo consuntivo del Comitato.

ART. 13 - AMMISSIONE DEI SOCI

- 1) Il Comitato di gestione decide in prima istanza in merito all'ammissione dei Soci ai sensi dell'art. 8, lettera "e" del presente statuto ed in conformità alle disposizioni del regolamento; la decisione è tempestivamente comunicata ai nuovi soci.
- 2) Il diniego all'ammissione deve essere congruamente motivato, ferma restando la facoltà per il cacciatore di ricorrere nei termini di legge. Il diniego deve essere comunicato entro quindici giorni dalla decisione assunta.



**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



ART. 14 - IL REVISORE LEGALE

1. La Regione, ai sensi della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale), nomina il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione.

ART. 15 - FUNZIONI E COMPITI DEL REVISORE LEGALE

1. Il revisore legale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione, agendo a tal fine sulla base del criterio di controllo a campione, nonché sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
Il revisore legale attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato di gestione.
3. Il revisore legale redige apposita relazione al bilancio preventivo predisposto dal Comitato di gestione.
4. La vigilanza sulla regolarità contabile comporta attività di riscontro sistematica circa l'osservanza delle norme di legge e di statuto.
5. La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la cognizione della situazione finanziaria, il riscontro del regolare ed efficace conseguimento delle entrate, la verifica ed il rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
6. Il revisore legale, ogni quadrimestre, deve accertare la corrispondenza di cassa.
7. Il revisore legale in ogni momento ha libero accesso a tutti gli atti e documenti dell'Associazione.
8. Ad ogni verifica degli atti, il revisore legale redige apposito verbale, che deve essere trascritto su apposito libro, salvo quanto eventualmente previsto dagli appositi regolamenti.
9. Il revisore legale redige le relazioni sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sul rendiconto.
10. Il revisore legale è tenuto all'ordinaria attività di verifica e riscontro.
11. Il revisore legale è tenuto di norma (salvo motivata giustificazione) - su richiesta del Presidente del Comitato di gestione comunicata con almeno otto giorni di preavviso - ad assistere alle sedute del Comitato di gestione e dell'Assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità di partecipare alle suddette sedute sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
12. Qualora il Revisore legale riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato di gestione o dal Presidente o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in



**COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare il Presidente del Comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro un congruo periodo di tempo. Decorso inutilmente il tempo prefissato, il Revisore legale ne informa la Regione per gli atti conseguenti.

13. Gli onorari spettanti al Revisore dei conti sono deliberati dal Comitato di gestione, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle categorie di appartenenza, qualora gli eletti siano iscritti in ordini, albi o elenchi riconosciuti.

ART. 16 - COMMISSIONI TERRITORIALI OPERATIVE

1. Il Comitato di gestione può istituire Commissioni può istituire commissioni territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti;
2. Le Commissioni sono presiedute da un componente del Comitato di gestione.
3. Alle Commissioni possono essere, anche in parte, delegate:
 - a) la gestione delle zone ripopolamento e cattura in convenzione;
 - b) la gestione delle oasi in convenzione e rifugio ambientalistico;
 - c) la gestione delle zone di intervento specifico nei territori di caccia programmata;
 - d) la gestione del ripopolamento nel territorio di competenza;
 - e) lo studio e la formulazione di progetti di miglioramento ambientale;
 - f) l'effettuazione dei censimenti della fauna selvatica.
4. Le commissioni operano in preferenza ricercando ed utilizzando il volontariato espresso dalle categorie.

Capo III - Norme di funzionamento

*ART. 17 - ELEZIONE, ACCETTAZIONE E DURATA DELLE CARICHE
- CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA*

1. Chiunque venga eletto o nominato all'interno di un organo deve accettare la carica entro quindici giorni dal momento in cui ne ha avuta la notizia; l'accettazione può avvenire anche per comportamento palese.
2. La durata in carica del Comitato di gestione è di cinque anni.
3. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa è di cinque anni salvo revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina.



**COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



4. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo.
5. Essi sono tutti rieleggibili indipendentemente dalla durata del mandato e mantengono i loro poteri fino alla nomina dei nuovi eletti. Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive.
6. Non sono eleggibili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - a) gli associati non in regola con il pagamento delle quote e che non regolarizzano la loro posizione entro quindici giorni dalla messa in mora;
 - b) coloro che comunque perdono la qualità dei soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
 - c) coloro che vengono sospesi da un organo associativo o che incorrono in sanzioni disciplinari;
 - d) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione.
 - e) il Presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art.30 della L.R. 26/93 e successive modifiche.
7. La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal Comitato di gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

ART. 18 - CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE

1. Qualora per qualsiasi motivo uno dei membri del Comitato di gestione cessi dalla carica, il Comitato stesso comunica alla Regione la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Quando il numero dei componenti risulti ridotto a meno di sette unità, tale organo decade.
3. I componenti dei Comitati di gestione che immotivatamente non partecipano ai lavori per 3 riunioni consecutive dei comitati stessi decadono dalla carica.

ART. 19 - VOTAZIONI

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, palesi, per alzata di mano. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Il Presidente della riunione stabilisce le eventuali modalità per



**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



- considerare pienamente i voti espressi per delega, in applicazione dell'eventuale regolamento.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
 3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
 4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

Capo IV - Norme Amministrative e contabili

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Salva diversa disposizione normativa, il bilancio preventivo, il rendiconto tecnico-finanziario ed il conto consuntivo sono approvati nei termini del presente Statuto.

ART. 21 - BILANCIO PREVENTIVO

1. Il bilancio di previsione - o preventivo - è formulato in termini finanziari di competenza, con pareggio fra entrate e uscite.
2. Il bilancio di previsione consta di:
 - una stato di previsione delle entrate,
 - uno stato di previsione delle uscite,
 - un quadro generale riassuntivo

*ART. 22 - RENDICONTO TECNICO-FINANZIARIO E BILANCIO CONSUNTIVO -
VINCOLO DI BILANCIO*

1. Il rendiconto tecnico-finanziario è composto di norma da un rendiconto finanziario o bilancio consuntivo, da una situazione economico-amministrativa e da una situazione patrimoniale, redatti secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
2. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si verificasse tale eventualità, a causa di rimborsi danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.



**COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**



4. Qualora invece il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il Comitato deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del revisore legale, il Comitato di gestione può procedere alla riduzione delle quote associative.
5. La situazione economico amministrativa pone in evidenza:
 - a) conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale avanzo di amministrazione;
 - c) l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'associazione ponga in essere una gestione commerciale.
6. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

ART. 23 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Il Comitato di gestione può fissare un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali; esso autorizza il rimborso a pie' di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi dell'Associazione. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita dai propri associati all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.
2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, l'Associazione deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a) libro protocollo o archivio corrispondenza ricevuta;
 - b) libro giornale o schede contabili analitiche;
 - c) libro dei verbali delle riunioni del Comitato di gestione;
 - d) libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
 - e) libro dei verbali del revisore legale;
 - f) libro dei soci.
3. Detti libri vanno tenuti e compilati a cura del Comitato di gestione che può demandare anche a terzi la loro gestione, ad esclusione di quello di cui alla lettera "e", di norma compilato dallo stesso Revisore.
4. L'irregolare od incompleta tenuta dei libri costituisce grave trasgressione amministrativa che può essere sanzionata dal Presidente della Regione con appositi provvedimenti, non escluso il commissariamento degli organi dell'Associazione.



**COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA CA3
MEDIA VALLE CAMONICA
PIAZZA ALPINI N.5 - 25043 BRENO (BS)**

5. Copia di tutte le delibere del Comitato di gestione relative all'anno deve essere trasmessa alla Regione entro il mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando che la Regione ne può richiedere copia in qualsiasi momento.

ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il Comprensorio alpino di Caccia conferma il proprio statuto ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla legge n. 26/1993 e successive modificazioni e dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla Legge n. 26/1993 e succ. mod. o dal calendario venatorio regionale.

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della approvazione da parte dell'Assemblea. Ogni successiva variazione statutaria deve essere ratificata dalla Regione alla quale è altresì affidato il compito di effettuare controlli di legittimità e competenza, nonché di annullare quegli atti che risultassero in contrasto con il presente statuto o altre normative che disciplinano la materia.

